Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 247.
Erezione in comune autonomo della frazione di Colle di Tora del comune di Castel di Tora (Rieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

La frazione di Colle di Tora del comune di Castel di Tora è eretta in comune autonomo con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari dei Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Castel di Tora e del costituito comune di Colle di Tora, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Castel di Tora, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 248.

Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo *A*, nono di gruppo *B* ed undecimo di gruppo *C* nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento di promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 92. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 249.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti:

a) dei titolari di pensioni od assegni di prima categoria;

b) dei titolari di pensioni od assegni di categorie inferiori alla prima, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna;

c) dei familiari dei caduti nella guerra predetta ai quali spetti, in base alle norme vigenti, la pensione o l'assegno di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili alla prima categoria, in conseguenza del loro intervento nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nelle Forze armate dello Stato o nei Corpi e Servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nella Amministrazione civile dello Stato.

Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, le pensioni e gli assegni sono liquidati, in via provvisoria, sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa.

Art. 3.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, non si applicano alle pensioni ed assegni previsti dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, quando risulti escluso che il danno nel corpo o nella salute sia stato riportato in servizio politico della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale quale organizzazione di partito.

Art. 4.

Entro il limite del valore di realizzo dei beni già appartenenti alla disciolta Opera di previdenza della milizia, detratti i contributi a suo tempo corrisposti dall'Erario e le passività dell'Opera stessa, il Ministero del tesoro provvederà al pagamento del valore di riscatto degli assegni vitalizi a favore degli iscritti alla « Sezione per assegni vitalizi », o dei loro familiari, che a norma dell'ordinamento di detta Opera ne avevano già maturato il diritto al 9 dicembre 1943, dedotte le somme eventualmente già percepite a titolo di rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.

I coefficienti e gli altri criteri di capitalizzazione per la determinazione del valore di riscatto saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Agli altri iscritti alla predetta Sezione per assegni vitalizi od ai loro familiari verrà liquidata, sempre entro il limite di cui al primo comma, una indennità pari ad una mensilità del trattamento economico complessivo alla data del 9 dicembre 1943, per ogni anno o frazione di anno di servizio valutabile secondo l'ordinamento della Sezione, dedotte le somme eventualmente già percepite a titolo di rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165.

Art. 5.

Per ottenere la liquidazione dei trattamenti economici previsti dagli articoli 2 e 4 gli interessati debbono presentare domanda al Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine deve essere presentata domanda al Ministero della difesa per ottenere il ripristino delle pensioni di cui all'art. 3.

Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 7.

E' soppressa la Commissione di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere riprodotti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, a seconda della competenza, ad istanza di chi vi abbia interesse, con atto da proporsi entro il termine rispettivamente di 60 e di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine possono essere proposti i ricorsi al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti nei confronti dei provvedimenti già emanati alla data predetta e non impugnati.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente decreto.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e le disposizioni degli articoli 1, 2 e 8 hanno effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 91. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 250.

Proroga della validità delle carte di identità scadute e della validità di altri documenti di riconoscimento ai fini della identificazione degli elettori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948, sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 40 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, rilasciati dopo il 1° gennaio 1940;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia;

d) i documenti di identificazione rilasciati dai Comuni in conformità delle disposizioni del Governo militare alleato, purchè muniti di fotografia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 251.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in Chieti.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chièti in data 7 marzo 1946, integrato con due postille in data 28 luglio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 252.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma degli Angeli, detta del Purgatorio, in Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 febbraio 1935, integrato con postilla 25 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma degli Angeli, detta del Purgatorio, in Palma Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1948, n. 253.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

INDIA: *Ambasciata* New Delhi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1948

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, recante le norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1947, n. 198, relativo ad alcune modificazioni del predetto decreto Ministeriale 17 aprile 1946;

Decretano:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1947, n. 198, contenente modificazioni agli articoli 3 e 5 del decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, e concernente i pagamenti fra l'Italia e la zona monetaria belga, è abrogato.

Art. 2

L'art. 3 del decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale

de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio risultante dal rapporto tra la parità in franchi belgi del dollaro degli Stati Uniti d'America, accettata dal Fondo monetario internazionale (franchi belgi 43,8275 per un dollaro U.S.A.), ed il corso medio in lire del dollaro degli Stati Uniti d'America calcolato dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle norme del comma seguente.

Il corso medio in lire del dollaro degli Stati Uniti d'America sarà stabilito dall'Ufficio suddetto il primo, l'undici ed il ventuno di ogni mese calcolando la media tra la quotazione media mensile del dollaro fissata secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e la media delle quotazioni di chiusura del dollaro verificatesi nella decade precedente presso la Borsa di Roma ai sensi del punto secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Il cambio del franco belga così fissato il primo, l'undici ed il ventuno di ogni mese sarà valido per i dieci giorni successivi.

I debiti espressi in divise estere diverse dal franco belga e dalla lira italiana saranno convertiti in franchi belgi sulla base del cambio convenuto fra le parti interessate e successivamente in lire italiane sulla base del cambio di cui ai comma precedenti.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito ».

Art. 3.

L'art. 5 del sopradetto decreto Ministeriale 17 aprile 1946, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique, sarà effettuato al cambio in lire italiane del franco belga stabilito nei modi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 3 ed in vigore il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi riceve dalla banca belga l'ordine di pagamento ».

Art. 4.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, potranno essere autorizzati scambi di merci con la zona monetaria belga sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme del decreto Ministeriale 17 aprile 1946.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi belgi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti i pagamenti di merci italiane esportate nella zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la zona monetaria belga sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui agli articoli 7 e 9 del decreto Ministeriale 17 aprile 1946.

Art. 5.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 1° febbraio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° febbraio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(1757)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio di Gabicce a Mare, frazione del comune di Gabicce (Pesaro) e dei comuni di Mombaroccio, Sant'Angelo in Lizzola, Montelabbate, Tavoleto e Tavullia (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, è autorizzata a compiere nel territorio di Gabicce a Mare (frazione del comune di Gabicce), nonchè dei comuni di Mombaroccio, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavoleto e Tavullia, dove la Banca è insediata con proprie dipendenze, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio del comune di San Paolo di Civitate (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate (Foggia), con sede in San Paolo di Civitate;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate (Foggia), con sede in San Paolo di Civitate, è autorizzata a compiere nel territorio del predetto Comune, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Massa Finalese, frazione del comune di Finale Emilia (Modena) e del comune di Camposanto (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), è autorizzata a compiere nel territorio di Massa Finalese (frazione del comune di Finale Emilia) e del comune di Camposanto dove la Banca è insediata con proprie dipendenze, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1521)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1948.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino) ed il sig. Vietri Vittorio fu Giovanni è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1948

Il Ministro: Del Vecchio

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1948.

Inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative ad un automezzo della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuto che, con decreto del Ministro per la marina in data 20 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 settembre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina e caduti, dopo l'8 settembre 1943, in possesso di organi della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 20 settembre 1945, si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio emanate dagli organi della repubblica sociale italiana e quindi anche quella relativa alla circolazione dell'automezzo della Marina che ha investito il 12 ottobre 1943 Enzo Donghi all'incrocio tra via Cola di Rienzo e via Lucrezio Caro, automezzo che risulta aver sempre circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse militare della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo della Marina che il 12 ottobre 1943 investì in Roma Enzo Donghi.

Roma, addì 16 marzo 1948

Il Ministro: Facchinetti

(1683)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1948.

Inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative all'automezzo targato « B. S. 18408 ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuto che, con decreto del Ministro per la marina in data 20 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 settembre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina e caduti, dopo l'8 settembre 1943, in possesso della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 20 settembre 1945, si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio emanate dagli organi della repubblica sociale italiana e quindi anche quella relativa alla circolazione dell'automezzo targato « B. S. 18408 » in servizio presso le Forze armate, che ha investito, il 18 marzo 1944, il sig. Ragazzoni Dante, in Rezzato (Brescia), automezzo che risulta aver circolato, durante l'occupazione tedesca, nell'interesse militare della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo targato « B. S. 18408 » che il 18 marzo 1944 investì, in Rezzato, il signor Ragazzoni Dante.

Roma, addì 18 marzo 1948

Il Ministro: Facchinetti

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1948.

Inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative ad un automezzo della Marina n. 47536.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Ritenuto che, con decreto del Ministro per la marina in data 20 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 settembre 1945, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina e caduti, dopo l'8 settembre 1943, in possesso della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 20 settembre 1945, si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio emanate dagli organi della repubblica sociale italiana e quindi anche quella relativa alla circolazione dell'auto-

mezzo della Marina n. 47536 che il 15 aprile 1944, nei pressi di Ponte Alto (Vicenza), al fine di non investire un camion germanico sterzò violentemente, producendo contusioni e ferite alla signorina Gloder Maddalena;

Considerato che detto automezzo, durante l'occupazione tedesca risulta avere sempre circolato nell'esclusivo interesse militare della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo della Marina n. 47536 che il 15 aprile 1944 provocò ferite, nei pressi di Ponte Alto (Vicenza), alla signorina Gloder Maddalena.

Roma, addì 18 marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.

Convalida di un provvedimento di licenziamento adottato dal Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e coi decreti legislativi 25 giugno 1946, n. 12, 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612, e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione, in data 6 febbraio 1948, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Parma, riguardante la richiesta di convalida del provvedimento di licenziamento adottato con delibera del 15 febbraio 1945 del Consiglio stesso, nei confronti del sig. Attilio Pozzi;

Considerato che il provvedimento predetto non è stato determinato da motivi di natura politica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento di licenziamento del sig. Attilio Pozzi, adottato con deliberazione 15 febbraio 1945 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1527)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1948.

Inefficacia giuridica di provvedimenti, adottati dalla sedicente repubblica sociale italiana, per la requisizione o prelievo di automezzi di proprietà privata per usi dell'Azienda servizi annonari del comune di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che nel periodo fra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944, sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana, il Commissariato trasporti dell'Urbe procedette alla requisizione o comunque al prelievo, con atti d'imperio, di vari automezzi di proprietà privata, stabilendo che i relativi rapporti amministrativi fossero regolati da apposita convenzione d'ingaggio da sottoscriversi dall'Azienda servizi annonari del comune di Roma e dai proprietari interessati;

che gli automezzi prelevati nel modo suddetto,seppure formalmente furono considerati, ai fini amministrativi, come assegnati all'Azienda servizi annonari del comune di Roma per lo svolgimento dei propri servizi di rifornimento alimentare della città, di fatto furono mobilitati nell'interesse di organi della sedicente repubblica sociale italiana e delle Forze armate tedesche e, comunque, senza il concorso della libera volontà dei proprietari e di quella dell'Azienda servizi annonari ed al di fuori degli interessi di quest'ultima;

che, pertanto, non possono essere considerati produttivi di effetti giuridici i provvedimenti d'imperio coi quali venne fatto luogo, nel modo menzionato, al prelievo degli automezzi suddetti, così come neppure gli atti e le convenzioni che dai provvedimenti stessi siano direttamente conseguiti;

Visti l'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1153;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti d'imperio coi quali, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana e fino alla data del 4 giugno 1944, fu disposta la requisizione o comunque il prelievo di automezzi di proprietà privata figuranti essere stati messi a disposizione dell'Azienda servizi annonari del comune di Roma, nonchè gli atti e le convenzioni che dai provvedimenti stessi siano direttamente ed esclusivamente dipendenti.

Roma, addì 29 marzo 1948

Il Ministro: SCELBA

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dai territori compresi nella zona del franco francese (Francia metropolitana compresa la Corsica e l'Algeria, Principato di Monaco, Africa Occidentale Francese, Africa Equatoriale Francese, Madagascar e sue dipendenze, la Réunion, Costa Francese dei Somali, Guaiana Francese, Martinica, Guadalupa, Saint Pierre et Miquelon, Stabilimenti francesi dell'India, Indocina, Nuova Caledonia, Stabilimenti francesi dell'Oceania, Condominio delle Nuove Ebridi, Protettorato del Marocco e di Tunisia, Territori sotto mandato francese del Camerun e del Togo), o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a favore di persone fisiche e giuridiche residenti nei predetti territori, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi francesi sarà effettuato al cambio di lire italiane duecentoventi per ogni cento franchi francesi.

Tale cambio sarà valido dal 30 marzo al 30 aprile 1948.

Il primo maggio 1948 ed il primo di ogni mese successivo l'Ufficio italiano dei cambi fisserà, d'accordo con la Banque de France, le variazioni da apportare al cambio sopra indicato, le quali saranno calcolate in relazione alle variazioni verificatesi nel mese precedente nelle quotazioni del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato delle valute di esportazione 50 % (quotazione media mensile dei cambi del dollaro prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347), nonchè nelle quotazioni del dollaro stesso sul mercato libero in Francia.

Il cambio del franco francese così calcolato sarà valido per tutto il mese in corso.

I debiti espressi in divise estere diverse dal franco francese e dalla lira italiana saranno convertiti in franchi francesi sulla base del cambio concordato fra le parti interessate e successivamente in lire italiane sulla base del cambio di cui ai comma precedenti.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi francesi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore da debitori residenti nei territori compresi nella zona del franco francese, sarà effettuato al cambio in lire italiane del franco francese di cui al precedente art. 2, in vigore il giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi riceve l'ordine di pagamento dalla Banque de France.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio della Repubblica qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dai sopradetti territori compresi nella zona del franco francese, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciatore, ed il terzo, munito del-

lo stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dai sopradetti territori compresi nella zona del franco francese deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso i sopraindicati territori compresi nella zona del franco francese di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare,

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dai sopraindicati territori compresi nella zona del franco francese, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire secondo le norme che saranno emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque de France di Parigi sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Governo francese il 20 marzo 1948.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1946, n. 66, è abrogato.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni effettuate a partire dal 30 marzo 1948, salvo che per i crediti italiani verso persone fisiche e giuridiche residenti nei territori della zona del franco francese, al pagamento dei quali il cambio stabilito dal precedente art. 2 sarà applicato a partire dal 26 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Istituto Laziale delle Abitazioni « I.L.D.A. », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista l'istanza dell'avv. Pasquale Bonincontro, consigliere delegato della società cooperativa edilizia Istituto Laziale delle Abitazioni « I.L.D.A. » con sede in Roma, trasmessa dalla Prefettura di Roma, con lettera in data 10 ottobre 1947, con la quale si prospetta la necessità che la cooperativa stessa sia dichiarata sciolta;

Visto il parere e la designazione del predetto Prefetto;

Considerato che la detta cooperativa per oltre due anni non ha compiuto atti di amministrazione e di gestione e non ha adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e che pertanto occorre provvedere ai sensi del citato art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia Istituto Laziale delle Abitazioni « I.L.D.A. », con sede in Roma, costituita con atto del notaio Albertazzi del 3 ottobre 1945, è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Eraldo Di Stani, funzionario del Ministero dell'interno, è nominato, a norma di legge, commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1948.

Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena « TETI » a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legislativo 8 febbraio 1923, numero 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1948, con la quale la Società Telefonica Tirrena « TETI » chiede di essere autorizzata a contrarre un nuovo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità per l'importo di lire un miliardo, al tasso di L. 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma, ai sensi dell'art. 4 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076;

Ritenuto che il Ministero del tesoro, a norma dell'articolo 44 della legge bancaria, ha concesso all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità l'autorizzazione alla emissione delle predette obbligazioni con sua nota n. 24533 del 19 febbraio 1948;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento delle reti e degli impianti, si ritiene giustificato l'ammontare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è sufficiente a dare margine di sicurezza per il mutuo in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si è pronunciato favorevolmente nella 175ª adunanza tenuta il 27 febbraio 1948;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena « TETI », concessionaria della IV zona telefonica in base alla convenzione principale stipulata in data 17 aprile 1925, repertorio 1477, approvata con regio decreto del 23 aprile stesso anno n. 508 e delle susseguenti convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, repertorio 45; 29 giugno 1928, repertorio 59; 11 dicembre 1928, repertorio 70; 16 luglio 1929, repertorio 104, e 21 dicembre 1929, repertorio 130; approvate rispettivamente coi regi decreti 2 febbraio 1928, n. 192; 5 aprile 1928, n. 1591; 13 dicembre 1928, n. 2953; 26 luglio 1929, n. 1490, e 28 febbraio 1930, n. 132, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di L. 1.000.000.000 (un miliardo) al tasso del 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da corrispondersi in obbligazioni al 6 % dell'Istituto predetto, aventi la durata di dieci anni che saranno emesse per eguale importo, per conto della Società Telefonica Tirrena ed ammortizzabili mediante rimborso di quote di capitale costante nella misura annua di lire 100.000.000 (cento milioni) per il decennio.

Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo del capitale aumentato del 0,50 % a titolo di rimborso spese commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, citato nelle premesse, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza, revoca o scadenza delle concessioni previste così dalla convenzione principale, come dall'art. 5 del precitato regio de-

creto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena negli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi, alla purgazione dell'ipoteca, il Governo stesso risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati gli impanti di cui al successivo art. 4, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della convenzione principale 17 aprile 1925 e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti, non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del più volte citato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Tirrena, non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che le somme ricavate dall'operazione di cui ai precedenti articoli, siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuataria sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali chiesti e presi a mutuo per i lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, fornendo di volta in volta all'Azienda il piano tecnico dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1948
Registro Uff. risc. poste n. 8, foglio n. 53. — MANZELLA

(1765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Latina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1925 dell'11 ottobre 1947; importo L. 9.650.000.

(1534)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 18 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Terni, di un mutuo suppletivo di L. 1.030.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1650)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Venafro (Campobasso), di un mutuo di L. 980.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1654)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lamon (Belluno), di un mutuo di L. 1.795.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1655)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Feltre (Belluno), di un mutuo di L. 2.340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1656)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fermo (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 404.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1658)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), di un mutuo di L. 4.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1651)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 1.326.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1652)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio (Catania), di un mutuo di L. 706.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1653)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grumo Appula (Bari), di un mutuo di L. 770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1657)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iesi (Ancona), di un mutuo di L. 1.478.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1659)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Menfi (Agrigento), di un mutuo di L. 360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Dego (Savona)

La zona di Dego (Savona), della estensione di ettari 302, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada statale, bric Forest, case Valluggie, bricco Mogliavacca e confini con il comune di Piana Crixia;

ad ovest, dal bricco Mogliavacca al bric Val Crosa fino al bric Vaderno;

a sud, dal bric Vaderno fino al torrente Bormida di Spigno e confini del comune di Cairo Montenotte;

ad est, torrente Bormida di Spigno e strada statale n. 29.

(1571)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Retrone

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 1º marzo successivo, al registro 5, foglio 170, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Retrone, dalla sua confluenza nel fiume Bacchiglione in Borgo Berga di Vicenza al ponte della strada Creazzo Sovizzo in Valdiezza, e dei suoi affluenti Diona in sinistra e Cordano in destra ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato con linea rossa nella corografia in scala 1.25000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(1573)

Approvazione del piano di ricostruzione di San Vittore del Lazio

Con decreto Ministeriale 31 marzo 1948 è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di San Vittore del Lazio, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(1692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

101ª Estrazione di cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 3 maggio 1948, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 101ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 12.818 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.563.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1738)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattordici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Veduto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1514;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291;

Veduti i decreti Ministeriali 15 luglio 1941 e 1° dicembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi rispettivamente per dieci e quattro posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, e tenuto conto che con i citati decreti Ministeriali 15 luglio e 1° dicembre 1941 vennero accantonati un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1946, n. 90864/12106.2/12/12/1/3/1 (successivamente integrata da altra disposizione della stessa Presidenza), con la quale si autorizza a bandire un concorso per quattordici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, riservato:

a) a coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 15 luglio e 1° dicembre 1941 si trovavano sotto le armi nonchè, a coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione ai concorsi banditi con i predetti decreti Ministeriali.

I predetti candidati dovranno dimostrare che alla data dei concorsi originari, possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi: requisiti che devono tuttora possedere ad eccezione dei limiti di età;

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Dal presente concorso sono esclusi coloro che parteciparono ai concorsi originari senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere il certificato di ammissione alla scuola media o la licenza elementare superiore. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile, o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 (eccettuati quelli della categoria *a*) per i quali valgono invece i limiti e le norme del concorso originario, secondo cui il requisito deve essere posseduto, esclusi però i benefici abrogati da successive disposizioni legislative o regolamentari).

Il limite massimo di età è elevato:

a) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti;

b) ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div. V) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse, i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di custode nell'Amministrazione delle antichità e belle arti ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare, avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'anno di nascita su carta da bollo da L. 40;

b) titolo di studio originale, o copia notarile autentica del medesimo, o, in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, di certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, indicato nel precedente art. 2;

c) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare, oppure dall'ufficiale

sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta o comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 60, dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti ed eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato (modulo 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazioni dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione, prima della formazione della graduatoria, del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno fare risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal Prefetto della provincia del Comune di residenza;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

l) i concorrenti che sono impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della Procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale; quella del capo dell'istituto, per il certificato scolastico, dal provveditore agli studi.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), i subalterni, non di ruolo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione della autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *l*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere compresa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

L'ammissione potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria con l'osservanza delle norme in vigore per quanto riguarda i benefici riservati agli ex combattenti, invalidi di guerra e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso devono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro n. 10, *foglio n.* 21

(1694)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.